



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI **Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento**

prescelta

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

L'art. 34, comma 20 del D.L. n. 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 ottobre 2012), prevede che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

L'art. 13 comma 25-bis, D.L. 23/12/2013 n. 145, convertito in L. 21/02/2014, n. 9, ha stabilito che la relazione sia inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, per la successiva pubblicazione sul portale telematico, oltre che sul sito internet del Comune.

Considerata la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale "servizio pubblico locale di rilevanza economica", come tale rientrante nel suddetto dettato normativo.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: FORNITURA DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI

Ente affidante: COMUNE DI COLICO (LC)

Tipo di affidamento: APPALTO DI SERVIZI

Modalità di affidamento: AFFIDAMENTO DIRETTO DISCENDENTE DA ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 – LOTTO 3 – CIG MASTER 6518279DFB

Durata del contratto: ANNI 9

Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo: NUOVO AFFIDAMENTO

Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare: INTERO TERRITORIO COMUNALE DI COLICO

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo GEOM. BRUNO MAZZINA
Ente di riferimento COMUNE DI COLICO
Area/servizio UFFICIO TECNICO
Telefono 0341.934754
Email lavoripubblici@comune.colico.lc.it
Data di redazione novembre 2022



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

SEZIONE A NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Secondo l'art. 1 del R.D. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientrano tra i "pubblici servizi" come pure confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale." (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090) considerandolo anche "servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale" (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31 gennaio 2006).

Dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali.

La disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29 marzo 1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delineavano una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi.

Il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali.

Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al "mercato", attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni.

Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali. Conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:

- a. l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- b. l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
- c. l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.

Tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18 luglio 2011, n.113 (proclama dell'esito referendario).

Per colmare il vuoto normativo nazionale determinato dall'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt. 3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 ed, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012.

Nondimeno tale ultima sussultoria disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.

Allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n. 24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008. In particolare si richiamano i seguenti articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:

- Art. 101 (ex art. 85 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957): "Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare le produzioni, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto”.

- Art. 102 (ex art. 86). “è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”.

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

1. tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
2. tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
3. tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in house providing.

L'art. 34 D.L. 179/2012 al comma 21 regola invece gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore (20 ottobre 2012) ed ha un contenuto duplice.

- I) La prima parte riguarda gli affidamenti “non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea”, i quali vanno adeguati entro il 31 dicembre 2014 [termine ex art. 13 D.L. 150/2013], pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20”. Al riguardo si ritiene che ciò comporti che gli affidamenti non conformi alla normativa europea dovranno essere oggetto di un affidamento conforme al diritto europeo, sulla base dell'apposita relazione di cui al comma 20.
- II) La seconda parte del comma 21 riguarda tutti gli affidamenti, sempreché conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, nei quali non è prevista una data di scadenza. Gli enti competenti devono provvedere ad inserire nel contratto di servizio, o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento.

In entrambe le fattispecie è prevista la cessazione ex lege dell'affidamento in essere alla data del 31 dicembre 2013.

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente la centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”.



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

Per le categorie merceologiche individuate dall'art 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto, sia cartacei che elettronici) vige l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti in tali categorie merceologiche anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

In merito alla proprietà degli impianti va richiamato l'art. 113 comma 2 del TUEL (L. 18 agosto 2000 n. 267) ove viene stabilito che: "Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13".

Il citato comma 13 stabilisce che: "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile".

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di Colico intende affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale ad un unico operatore economico al fine di recepire la normativa in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico che prevede la necessità di:

- a) ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio comunale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impegno di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche;
- b) razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
- c) ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di regolatori di flusso luminoso che possano generare un risparmio energetico significativo;
- d) ridurre l'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- e) conservare e tutelare gli equilibri ecologici.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, il Comune di Colico intende procedere all'individuazione del soggetto a cui affidare la realizzazione degli interventi di messa a norma e riqualificazione degli impianti e la gestione del servizio di illuminazione pubblica.

La consistenza degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Colico è di circa 1724 apparecchi luminosi di cui circa il cinquanta per cento di proprietà comunale.

Condizione necessaria per procedere con la scelta del soggetto gestore, è che il Comune sia proprietario di tutti gli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio comunale e, quindi, che si giunga alla conclusione del procedimento avviato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20/10/2015, con cui questo Ente ha dichiarato la volontà di avvalersi della facoltà di acquisizione degli impianti di proprietà di Enel Sole di illuminazione pubblica esistenti sul territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, e ha dato mandato alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, Edilizia, Lavori Pubblici per l'adozione di tutti gli atti esecutivi conseguenti alla predetta



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

deliberazione consigliare e per l'espletamento della procedura di riscatto di cui agli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 4/101986, n. 902.

Obiettivi e Parametri di Erogazione del Servizio:

1. Ottenere la massima efficienza ed efficacia, nel rispetto delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso e degli obiettivi di efficienza energetica, nel soddisfare i fabbisogni dei cittadini in materia di Illuminazione delle aree pubbliche in misura non inferiore a quanto prescritto dalle norme tecniche di riferimento. Il Gestore dovrà garantire, per tutti i giorni dell'anno, la fornitura dell'illuminamento, in presenza di impianti idonei, secondo i parametri della classificazione delle strade e piazze e secondo la norma UNI 11248 o, comunque, secondo i livelli dell'illuminamento previsti sulla base del Piano Regolatore Illuminotecnico Comunale (PRIC) e deve perciò garantire la continuità del servizio e la disponibilità degli impianti;
2. garantire la riduzione dei consumi energetici attraverso la razionalizzazione dell'uso e la riqualificazione degli impianti, oltre alla diminuzione delle emissioni inquinanti e la conseguente riduzione dell'impatto ambientale;
3. garantire la riduzione del flusso luminoso disperso attraverso il contenimento della dispersione verso l'alto;
4. garantire la fornitura di una quota di Energia Elettrica Verde;
5. garantire l'adeguamento normativo dell'impianto ed il costante rispetto delle leggi e normative vigenti e dei requisiti tecnici di sicurezza apportando continue migliorie tese a massimizzare l'efficacia e l'efficienza tecnologica del servizio di Illuminazione. A tal fine il servizio comprende la progettazione e l'esecuzione di interventi di carattere impiantistico e gestionale, da intendersi come accessori all'erogazione del servizio richiesto e la messa a norma degli impianti e dei sistemi;
6. dotarsi di una moderna strumentazione tecnica ed amministrativa di gestione (Sistema informativo) in grado di massimizzare la capacità di controllo della qualità delle prestazioni erogate dal Fornitore in maniera puntuale, limitando l'attività dell'Amministrazione concedente alle sole funzioni di indirizzo e controllo;
7. garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti oggetto del Servizio, attraverso un Programma di Manutenzione che preveda procedure di manutenzione efficienti relativamente ai diversi componenti dell'impianto;
8. favorire il miglioramento della conoscenza delle caratteristiche degli impianti gestiti e dei fabbisogni energetici.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo accessibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

La tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'amministrazione deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente locale competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo della pubblica illuminazione.

In particolare, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Il servizio di pubblica illuminazione costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere un servizio continuo e conforme alle normative di settore, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, indipendentemente dalla volontà di fruirla dei singoli cittadini. Da ciò discende, la fruibilità, la disponibilità e l'universalità del servizio medesimo: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e fruibile da tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo. Pertanto, è necessario che il servizio de quo garantisca prestazioni di elevato livello qualitativo raggiungibili solo attraverso interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione diretti a "mettere a norma" i medesimi e renderli conformi alle normative vigenti del settore, avendo, quindi, riguardo alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica ed al risparmio energetico.

I requisiti specifici imposti al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico sono specificati nella documentazione di gara.

SEZIONE C MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Il Comune di Colico intende affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica mediante adesione a Convenzione Consip attiva.

Consip Spa, centrale di committenza del Ministero delle Economie e delle Finanze, ha attivato dal luglio 2020 la Convenzione Servizio Luce 4 (LOTTO 3 di interesse per la provincia di Lecco) che consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un contratto "a risultato" che affida l'intero ciclo di gestione degli impianti ad un unico soggetto, garantendo l'efficienza e la qualità nell'erogazione del servizio e incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti.

La convenzione Servizio Luce 4 offre la possibilità di affidamento diretto per 9 anni della gestione e manutenzione della pubblica illuminazione, comprensiva della fornitura di energia elettrica, nonché l'efficientamento energetico tramite la riqualifica impiantistica dell'intero parco di apparecchi illuminanti a fronte di un canone onnicomprensivo.

Di seguito i servizi oggetto della Convenzione:

- Servizio Luce: fornitura di energia elettrica per gli Impianti di Illuminazione Pubblica, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

- Servizio Semaforico (opzionale): fornitura di energia elettrica per gli Impianti Semaforici, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- Servizio Energy Management: realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, monitoraggio del miglioramento tecnologico, implementazione, gestione e manutenzione di un Sistema di Monitoraggio dei Consumi e Controllo dei risparmi energetici;
- Servizio di Smart City (opzionale);
- Assistenza alla redazione e revisione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) e dei Piani Regolatori dell'Illuminazione Comunale;
- Servizi di Governo: censimento tecnico, sistema informativo, call center.

L'adesione alla convenzione garantisce:

- l'adeguamento normativo e l'efficientamento energetico delle reti;
- un risparmio reale dei consumi calcolato attraverso un protocollo basato su un sistema di misurazione e controllo. Il monitoraggio del servizio su piattaforma certificata PELL (Public Energy Living Lab) predisposta dall'ENEA, permette infatti di controllare e quantificare i risparmi conseguiti.
- conseguenti benefici per gli Enti grazie alla diminuzione progressiva fino al 18 % della spesa energetica, ottenibili fin da subito grazie al modello di "Energy Performance Contract", basato sulla condivisione del risparmio energetico (Shared Saving). Tale modello prevede infatti, a partire dal secondo anno, una condivisione del risparmio energetico tra l'impresa e l'Ente, condivisione che diventa crescente nel tempo fino al raggiungimento di una quota "flat". Il vantaggio di tale modello si riscontra nel fatto che inizialmente funge da incentivo per l'impresa nella realizzazione degli interventi di efficienza energetica, mentre negli anni successivi l'Ente gode della diminuzione del canone in termini di riduzione del consumo di energia elettrica;
- il controllo dell'Amministrazione Comunale sulle attività di gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica;
- una maggiore cognizione del patrimonio in proprio possesso grazie ad un censimento impiantistico dettagliato secondo i dettami del Public Energy Living Lab (PELL) dell'Enea;
- l'utilizzo del 100% di energia verde certificata;
- la consulenza per l'ottenimento dei certificati verdi (TEE) e condivisione tra E.S.Co ed Ente dei relativi benefici.

I decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2016, del 28 novembre 2017 e del 6 febbraio 2019 hanno inoltre definito l'elenco delle iniziative programmate da Consip oggetto di benchmark, tra le quali rientra il Servizio Luce. Tali iniziative costituiscono i parametri di qualità e prezzo che tutte le Amministrazioni devono rispettare per gli acquisti autonomi di beni e servizi disponibili anche in Convenzione.

Il convenzionamento Consip Servizio Luce 4, infatti, se confrontato con i diversi strumenti alternativi messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per la gestione del Servizio Pubblico, presenta numerosi punti di forza, tra i quali si sottolineano:

- azzeramento di tempi e costi per l'espletamento di una eventuale procedura, con conseguente riduzione dei tempi di avvio del servizio.
- riqualifica del 100% dei punti luce a LED senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;
- maggior vita residua utile degli apparecchi illuminanti grazie al minor arco temporale contrattuale;
- condivisione del risparmio energetico, con diminuzione progressiva del canone sulla spesa storica energetica;
- garanzia di ulteriori controlli e verifiche poiché la Consip S.p.A. continuerebbe infatti a svolgere una funzione di controllo sulla gestione contrattuale. Per di più, il monitoraggio dei consumi di energia elettrica, tramite l'adesione automatica al progetto PELL di ENEA, permetterà all'Amministrazione di valutare le reali esigenze e le priorità di intervento;
- realizzazione degli interventi individuati in affidamento diretto;
- certificazione dei risparmi conseguiti tramite il GSE (Titoli di Efficienza Energetica) e condivisione dei titoli.



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

SEZIONE D MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il Comune di Colico, ad oggi, gestisce il servizio come segue:

- assume a proprio carico i costi per l'approvvigionamento dell'energia (mediante adesione a convenzione Consip – Spesa anno 2021: circa € 164.000 oltre IVA;
- assume a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, attraverso l'esternalizzazione del servizio (appalto di servizi) per gli impianti di proprietà comunale
- gli impianti di proprietà Enel Sole sono “gestiti di fatto” dalla società stessa in forza della convenzione originaria stipulata con Enel in data 01/10/1993 – Spesa anno 2021 circa € 44.000 oltre IVA non comprendente la sostituzione dei corpi illuminanti non più a norma (remunerati a parte).

Al fine di individuare un unico soggetto a cui affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica, conclusa la procedura di riscatto degli impianti di proprietà Enel Sole ed entrati in possesso di tutti gli impianti presenti sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999, è stata valutata la possibilità di esternalizzazione del servizio di gestione ed efficientamento energetico della IP cittadina rilevando che risulta attiva la convenzione CONSIP “Servizio Luce 4 (LOTTO 3 di interesse per la provincia di Lecco)” aggiudicato alla società da City Green Light s.r.l..

Il servizio è remunerato attraverso un canone forfettario totale determinato dalla somma di due componenti:

$$CA = EA + MA$$

dove:

EA è la componente energetica del canone del Servizio Luce “A”;

MA è la componente non energetica del Servizio Luce “A”.

L'investimento complessivo prevede una spesa di € 1.409.819,50 oltre IVA di cui € 1.281.654,09 oltre IVA per interventi compresi nel canone ed € 128.165,41 oltre IVA per interventi extra canone come di seguito dettagliato:

Componente Canone		Esteso 9anni	%
SERVIZIO “A”	Componente Energia E_A	1.013.372,69 €	79,07%
	Componente Manutenzione M_A	268.281,40 €	20,93%
SERVIZIO “B”	Componente Energia E_B	0,00 €	0,00%
	Componente Manutenzione M_B	0,00 €	0,00%
TOTALE CANONE		1.281.654,09 €	100%
Extra-Canone massimo prenotabile		128.165,41 €	10%
Extra-Canone richiesto		128.165,41 €	10%
TOTALE CANONE + Extra-CANONE richiesto		1.409.819,50 €	
TOTALE CANONE + Extra-CANONE richiesto (IVA inclusa)		1.719.979,79 €	



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

Il canone totale del servizio ha un andamento decrescente nei 9 anni di gestione per effetto della condivisione del risparmio energetico da parte del fornitore.

Anni	EA	MA	EB	MB	Totale IVA escl.
1	128.682,25 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	158.491,29 €
2	123.856,66 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	153.665,71 €
3	119.031,08 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	148.840,12 €
4	114.205,49 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	144.014,54 €
5	109.379,91 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	139.188,95 €
6	104.554,33 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	134.363,37 €
7	104.554,33 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	134.363,37 €
8	104.554,33 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	134.363,37 €
9	104.554,33 €	29.809,04 €	0,00 €	0,00 €	134.363,37 €
Totale 9 a	1.013.372,69 €	268.281,40 €	0,00 €	0,00 €	1.281.654,09 €

Valore extra-canone proposto	128.165,41 €
Valore contratto (canone + extra) da riportare sull'ordine d'acquisto	1.409.819,50 €
Valore contratto (canone + extra) IVA inclusa	1.719.979,79 €

Per la valorizzazione convenzionale dell'importo contrattuale stimato, è stato utilizzato come riferimento il PUN (prezzo unico nazionale dell'energia elettrica), mensile del mese di Marzo 2021 pubblicato dal GME (Gestore del Mercato Elettrico), in quanto in linea con l'andamento storico decennale del prezzo unitario medio dell'energia elettrica.

Infatti, l'utilizzo di una valorizzazione a prezzi attuali di mercato, che manifestano caratteristiche di straordinarietà derivanti dall'attuale crisi internazionale, applicata all'intera durata contrattuale, risulterebbe fortemente penalizzante e poco indicativa dell'effettivo impegno economico sostenuto nel tempo dall'Amministrazione.

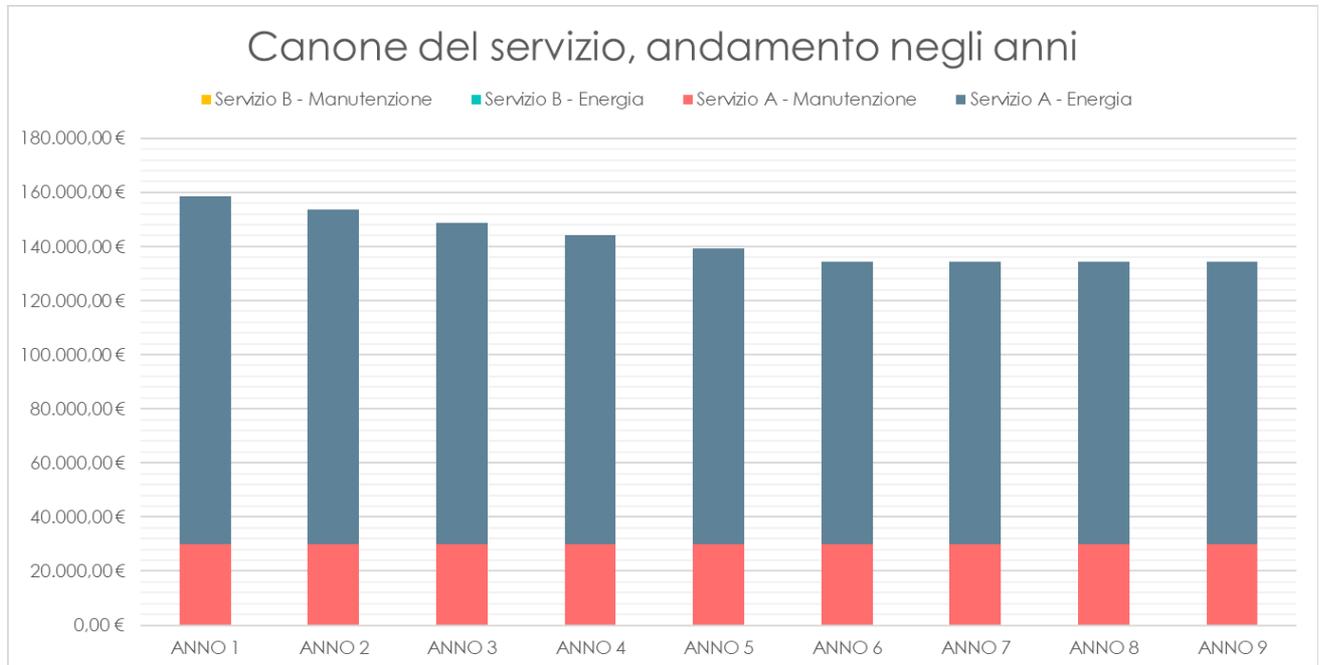
Durante l'esecuzione del contratto, i canoni trimestrali verranno indicizzati sulla base dell'andamento del PUN del periodo di riferimento, tramite l'applicazione dei listini pubblicati da Consip nel sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=beb1c02061e00ad3 – sezione "Lotto 4" – file "Corrispettivi".



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135



La componente non energetica MA è determinata in funzione della consistenza degli impianti (tipologia e potenza delle sorgenti degli apparecchi di illuminazione e delle lanterne semaforiche).

Il ribasso offerto da City Green Light s.r.l. sui listini posti a base gara è del 63% per le componenti relative al servizio A (MA).

Il canone remunera la gestione e conduzione degli impianti, la manutenzione ordinaria preventiva e correttiva a guasto il servizio di reperibilità e pronto intervento e una quota di interventi (pari almeno al 9 % dell'importo complessivo del canone) di manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica, finalizzati a conseguire gli obiettivi di risparmio energetico e adeguamento normativo e miglioramento tecnologico.

L'investimento totale prevede anche una quota (pari al 10% dell'importo complessivo del canone) a carico dell'Amministrazione, per l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo.

Codice ID	Descrizione intervento	Importo	Modalità di remunerazione	Totale aggregato	% sul CTOT	Importo massimo previsto
RIQ.01	Sostituzione di Apparecchi Illuminanti con nuovi in tecnologia LED	283.825,91 €		340.240,16 €	27%	Non previsto



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716

Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

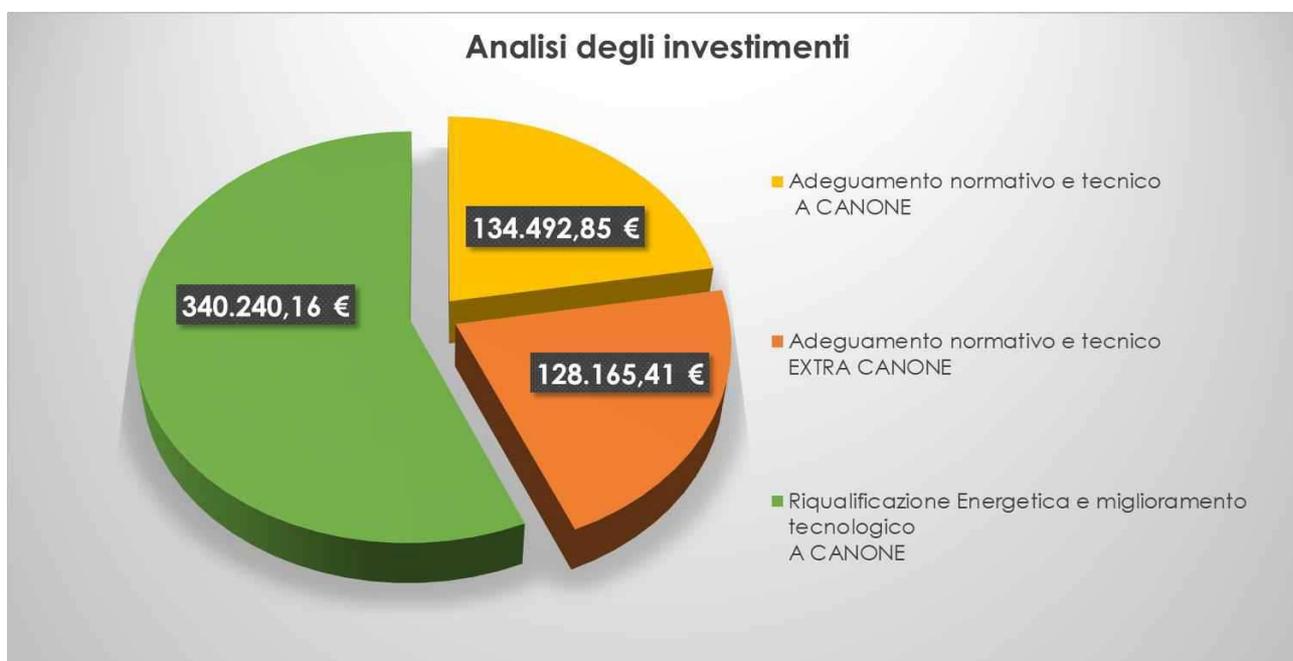
Codice ID	Descrizione intervento	Importo	Modalità di remunerazione	Totale aggregato	% sul CTOT	Importo massimo previsto	
RIQ.02	Sistemi di Telecontrollo da quadro	48.587,09 €					
RIQ.03	sistemi di telecontrollo punto-punto	7.827,16 €					
MSF.01	Sostituzione di Apparecchi illuminanti non conformi	116.016,43 €					
MSF.02	Sostituzione palo	5.158,75 €					
MSF.03	Installazione differenziale su QE esistente	1.351,12 €					
MSF.04	Installazione protezione magnetotermico	202,71 €		134.492,85 €	10%	115.348,87 €	
MSF.05	Adeguamento normativo dei quadri elettrici	3.927,04 €					
MSF.06	Sostituzione Quadri elettrici a 3 uscite	6.598,82 €					
MSF.07	Sostituzione cavo per sospensione	1.237,98 €					
MEX.01	Lavori da concordare con amministrazione	128.165,41 €		128.165,41 €	10%	128.165,41 €	
TOTALE				602.898,42	47%		
	A canone per raggiungimento obiettivo			Quota a canone per adeguamento normativo, soglia 9%			Quota extra canone, soglia 10%



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135



Sono comprese nel canone anche le seguenti attività:

- censimento impiantistico, installazione e conduzione di un Sistema di Monitoraggio dei Consumi e Controllo dei Risparmi per la raccolta, l'organizzazione, la valutazione, la elaborazione e la validazione dei dati di consumo e manutentivi relativi agli impianti di Illuminazione Pubblica.
- realizzazione di un Sistema Informativo che consente di governare e gestire tutte le fasi della Convenzione, dall'adesione all'erogazione dei servizi, dal controllo alla rendicontazione delle attività, per garantire la totale visibilità e conoscenza del patrimonio impiantistico gestito. Il Sistema Informativo assicura la tracciabilità, la disponibilità in tempo reale e l'accessibilità a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento e controllo dei servizi e la gestione delle fasi di avvio e chiusura del processo di adesione alla Convenzione.
- servizio di Call Center dedicato

In sintesi con l'adesione alla convenzione di Consip S.p.A. si ottengono i seguenti benefici:

Benefici economici:

- riduzione dei consumi energetici attraverso la razionalizzazione dell'uso e la riqualificazione degli impianti;
- riduzione dei costi di gestione e manutenzione ordinaria del servizio di pubblica illuminazione;
- riduzione costi di gestione delle procedure amministrative di approvvigionamento del servizio;
- azzeramento dei costi di una eventuale gara e di gestione di eventuali contenziosi;
- azzeramento costi di progettazione.

Benefici ambientali:

- diminuzione delle emissioni inquinanti e la conseguente riduzione dell'impatto ambientale;
- riduzione del flusso luminoso disperso attraverso il contenimento della dispersione verso l'alto;
- fornitura di una quota di Energia Elettrica Verde.



COMUNE DI COLICO

23823 COLICO (Lecco) - Piazza V° Alpini, 1

Centralino 0341.934711 – Fax 0341.934716
Codice fiscale 83006690131 – Partita IVA 00710580135

Benefici gestionali/organizzativi/tecnologici:

- moderna strumentazione tecnica ed amministrativa di gestione (Sistema informativo) in grado di massimizzare la capacità di controllo della qualità delle prestazioni erogate dal Fornitore in maniera puntuale, limitando l'attività dell'Amministrazione concedente alle sole funzioni di indirizzo e controllo;
- adeguamento normativo dell'Impianto e costante rispetto delle leggi e normative vigenti e dei requisiti tecnici di sicurezza apportando continue migliorie tese a massimizzare l'efficacia e l'efficienza tecnologica del servizio di Illuminazione;
- garanzia di piena efficienza di tutti gli Impianti oggetto del Servizio, attraverso un Programma di Manutenzione che preveda procedure di manutenzione efficienti relativamente ai diversi componenti dell'impianto;
- miglioramento della conoscenza delle caratteristiche degli impianti gestiti e dei fabbisogni energetici.
- garanzia di continuità del servizio e di disponibilità degli impianti, volti a soddisfare i fabbisogni dei cittadini in materia di Illuminazione delle aree pubbliche in misura non inferiore a quanto prescritto dalle norme tecniche di riferimento.

Da ultimo si rammenta che, secondo un ormai consolidato orientamento dettato dalla giurisprudenza, l'adesione alle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A. adempie pienamente all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedura di evidenza pubblica (Cons. Stato III, n. 4081/2014; Cons. Stato V, n. 2194/2015 e, da ultimo, Con Stato, III sez., n. 1532/2016).